



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

**DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
DELL'AMBIENTE**



ACCORDO DI COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA

TRA

Il Dipartimento di INGEGNERIA DELL'AMBIENTE dell'Università della Calabria, Via Ponte Pietro Bucci, 87040 ARCAVACATA DI RENDE (CS), C.F. 80003950781 e partita IVA 00419160783, nella persona del Responsabile Legale: Prof. Giuseppe Mendicino, nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, nella qualità di Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente (d'ora innanzi detto DIAM)

E

l'AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE, di seguito denominata ARSAC, con sede a Cosenza, in Via Trieste 93-95, C.A.P. 87100, C.F. e P.IVA 03268540782, PEC arsac@pec.arsac.calabria.it, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri, nata a nata a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, autorizzata alla stipula del presente atto

PREMESSO CHE:

- Il DIAM costituisce una struttura deputata allo svolgimento della ricerca scientifica e delle attività didattiche e formative;
- il DIAM dispone di competenze scientifiche in materia di difesa del suolo, gestione del rischio ambientale, pianificazione e tutela dell'ambiente e più in generale nell'ambito delle tematiche dell'Ingegneria Ambientale;
- l'ARSAC, istituita con Legge Regionale n. 66 del 20.12.2012, è un Ente strumentale della Regione Calabria, munito di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria le cui finalità e compiti sono l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura calabrese mediante azioni di divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi al sistema produttivo agricolo, agroalimentare e agroindustriale;
- in particolare, l'ARSAC promuove e gestisce progetti di trasferimento dell'innovazione tecnologica, di concerto con il sistema universitario e della ricerca regionale, e partecipa, in collegamento con enti, istituti ed università, prioritariamente afferenti al sistema regionale della ricerca in agricoltura, con rapporti di collaborazione e partenariato, anche federativo, a progetti di sviluppo sperimentale strettamente finalizzati al trasferimento tecnologico;
- Le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire a una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;
- Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione tecnico/scientifica, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Le premesse formano parte integrante del presente accordo di collaborazione tecnico/scientifico intitolato "Previsione, preannuncio e gestione del rischio siccità in agricoltura in Calabria" avente lo scopo di svolgere ricerche su: "Messa a punto di tecniche basate su telerilevamento e machine learning automatico per valutare la salinità dei suoli nella Piana di Sibari", dettagliatamente specificate nell'allegato tecnico (ALL. 1).

- In particolare la collaborazione avrà ad oggetto:
 - a) attività di formazione;
 - b) attività di co-supervisione di tesi di laurea;
 - c) collaborazione scientifica sulle tesi di dottorato;
 - d) altre forme di collaborazione scientifica (partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali) nei settori di propria competenza.
- Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'ARSAC e del DIAM.
- Ove si intendano realizzare concordemente attività che, pur rientrando nella previsione del presente accordo, per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione, quali, tra le altre, iniziative di tirocinio e stage, le Parti dovranno addivenire alla sottoscrizione di appositi atti, che, nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente nelle relative materie, ivi inclusa, per quanto riguarda le attività interessate, quella inerente il riconoscimento di crediti formativi, dovranno essere conformi a quanto pattuito nella presente convenzione.
-

ART. 2 – DURATA

- L'accordo avrà la validità di 36 mesi a partire dalla data della stipula, rinnovabile previo accordo scritto.
- Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o con raccomandata A.R. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti dovranno portare a conclusione le attività in corso discendenti dal presente accordo e dagli eventuali accordi attuativi fino a quel momento stipulati.

ART. 3 - NON ESCLUSIVITÀ

- Il presente Accordo di Collaborazione non è esclusivo. Ciascuna Parte è pertanto libera di condurre progetti e/o collaborazioni simili con altri soggetti.
- Le Parti sono contraenti indipendenti e non possono in alcun modo, rappresentare l'altra Parte o essere considerate responsabili per l'altra.

ART. 4 – SPESE

- L'accordo non comporta oneri finanziari per entrambi i contraenti. Ogni parte provvederà a supportare economicamente le attività di propria competenza.

- Accordi reciproci di utilizzo temporaneo di attrezzature potranno essere di volta in volta formalizzati in funzione di specifiche esigenze che dovessero sorgere per l'espletamento delle attività previste nel presente accordo.

ART. 5 – RESPONSABILI DELL'ACCORDO

- Il DIAM nomina quale Responsabile delle attività oggetto del presente accordo il Prof. Alfonso Senatore.
- L'ARSAC nomina quale Responsabile delle attività oggetto del presente Accordo il Dott. Roberto Oppedisano, E mail: xxxxxxxxxxxx;
- Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, uno o più dei responsabili indicati si trovino impossibilitati a svolgere l'attività richiesta.

ART. 6 – SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Ciascuna parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dipendente e quello in formazione dell'altra, operante nelle attività inerenti al presente accordo.

Il personale dipendente o in formazione di una delle parti che eventualmente si dovesse recare presso le sedi dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria vigenti presso la parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D.Lgs. n. 81/2008.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal Testo Unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

ART. 7 – ACCESSO RECIPROCO AGLI IMPIANTI E ALLE STRUTTURE – RESPONSABILITA'

Gli studenti autorizzati alle attività formative di cui all'art. 1 sono assicurati dall'Università per infortuni e responsabilità civile derivanti dallo svolgimento di tali attività.

Ciascuna delle Parti provvederà alle coperture assicurative di Legge per il proprio personale, chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione.

Ognuna delle Parti rimarrà pienamente responsabile per danni a cose e/o lesioni a persone che dovessero derivare da azioni, errori ed omissioni del proprio personale, tenendo quindi indenne l'altra Parte da qualsivoglia richiesta ad essi connessa.

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

ART. 8 – RISERVATEZZA

- Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a non

rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte e a non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

- I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, i database e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti in rapporto al contributo inventivo-creativo apportato dalle stesse e ai costi sostenuti per realizzarli, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca.
- L'eventuale tutela dei risultati conseguiti congiuntamente sarà effettuata sulla base della normativa vigente in materia. La disciplina dei rapporti fra le Parti in relazione alla registrazione dei titoli, alla loro gestione, all'utilizzo e allo sfruttamento patrimoniale sarà oggetto di separato accordo tra le Parti. Nel caso in cui le Parti intendano tutelare un risultato congiunto, le eventuali pubblicazioni saranno ritardate per il tempo necessario al conseguimento della protezione dei risultati.
- Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, il logo dell'ARSAC e quello del DIAM potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione. L'utilizzazione del logo dell'ARSAC e quello del DIAM, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 1 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

Le Parti si impegnano a mantenere e a far mantenere riservate, per 5 anni dalla conclusione dell'accordo di collaborazione ai dipendenti e/o collaboratori ai quali la conoscenza delle informazioni è necessaria per lo svolgimento delle attività del progetto medesimo, tutte le conoscenze non di dominio pubblico.

ART. 9 – RISULTATI DELLA COLLABORAZIONE

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, solamente previo assenso dell'altra Parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa.

Qualora l'ARSAC e/o il DIAM intendano pubblicare su riviste nazionali e internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini e i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto del presente accordo.

ART. 10 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI PUBBLICI DIPENDENTI

Le Parti dichiarano di essere edotte in merito agli obblighi riguardanti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i propri dipendenti sono tenuti ad osservare nel rispetto del DPR aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e che il presente atto sarà risolto di diritto nel caso di violazione degli obblighi di cui al citato decreto legislativo.

ART. 11 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le Parti si impegnano, per la risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra loro, ad esperire preventivamente, rispetto al ricorso all'autorità giudiziaria, un tentativo di composizione bonaria della lite.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" (GDPR) le Parti si informano reciprocamente che i dati personali saranno trattati esclusivamente per la realizzazione del presente Accordo e per l'assolvimento dei connessi obblighi legali (art. 6, paragrafo 1, lett. b), c) ed e) del GDPR).
- Titolari del trattamento sono le Parti come in epigrafe indicate e domiciliate.
- Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata da parte di personale delle Parti autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità.
- I dati saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione del presente Accordo e comunque sino all'espletamento degli adempimenti di legge connessi.

ART. 13 - RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le Parti fanno riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare alla normativa civilistica che disciplina le obbligazioni e contratti.

ART. 14 – SOTTOSCRIZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente atto è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

È soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 del DPR 131/1986 n° 131 e ss.mm., ed i relativi oneri sono a carico della parte o delle parti interessate. Le spese di bollo sono equamente divise tra le Parti. Per l'ARSAC l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972 autorizzazione n° 112274 rilasciata in data 20 luglio 2018.

Letto, approvato e sottoscritto

*Dott.sa FULVIA MICHELA CALIGIURI
Direttore Generale dell'Azienda Regionale per
lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC)*

*Prof. Giuseppe Mendicino
Direttore del Dipartimento di Ingegneria
dell'Ambiente dell'Università della Calabria*